MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 19-bis

Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero

1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque»" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";

2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;

3) al comma 5, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono soppresse;

d) all'articolo 9:

1) al comma 1, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";

2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";

3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";

f) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;

2) al comma 3, la parola: "ventinove" e' soppressa;

g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori

collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti"

Versione in vigore dal 24 giugno 2014, non più in vigore dal 1 gennaio 2018 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	II — Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo	II — Amministrazione sobria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-19-bis-riduzione-delle-spese-per-il-consiglio-generale-degli-italiani-all/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it